



TRANSIZIONE 5.0

La "DOPPIA TRANSIZIONE" ... DIGITALE e AMBIENTALE

PREMESSA

Nel quadro della politica industriale dell'Unione Europea, "**Industria 5.0**" è l'evoluzione naturale del paradigma "Industria 4.0". Viene definita come la "Doppia Transizione" in quanto, a quella digitale, si affianca quella ambientale e sociale. Il nuovo paradigma promuove un'industria europea in grado di **combinare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e benessere sociale**. In quest'ottica l'industria deve essere in grado di raggiungere obiettivi sociali al di là della crescita, facendo sì che la produzione rispetti il pianeta ed il benessere del lavoratore che è al centro del processo produttivo.

Ricerca e innovazione devono guidare la transizione verso un'industria **SOSTENIBILE, UMANOCENTRICA E RESILIENTE**. L'industria 5.0, dunque, recependo le priorità dettate dalla Commissione Europea, vuole affrontare le sfide della digitalizzazione avanzata, dei big data e dell'intelligenza artificiale sottolineando, allo stesso tempo, il ruolo che queste tecnologie possono svolgere per affrontare nuovi requisiti emergenti nel panorama industriale, sociale e ambientale.

In "Piano Italiano per la TRANSIZIONE 5.0"

Il Piano nazionale per la "Transizione 5.0", istituito con il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, art. 38, con una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, introduce incentivi per progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, aggiungendo nuove risorse che si sommeranno a quelle ancora disponibili per il Piano Transizione 4.0. (6,2 miliardi di euro). Si tratta infatti di due incentivi complementari: mentre Transizione 4.0 continua ad incentivare l'acquisto di beni 4.0, il piano Transizione 5.0 incentiva investimenti che generano risparmi energetici o apportano miglioramenti dell'efficienza energetica.

COS'E' E A CHI SI RIVOLGE

La misura si rivolge a **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato** e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa**, che negli anni **2024 e 2025** effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

NOTA - Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

SPESE AMMISSIBILI

Rientrano tra le spese ammissibili, i beni strumentali di cui all'Allegato A e all'Allegato B della Legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, acquisiti nel biennio 2024-2025, a condizione che tramite gli stessi si raggiunga una **riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% della struttura produttiva**, oppure in alternativa, dei **processi interessati dall'investimento di almeno il 5%**. Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

- **i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);**
- **i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).**

A condizione di aver rispettato questi requisiti di base saranno inoltre agevolabili:

- a) investimenti in beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse) compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili **gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 - Registro delle Tecnologie per il fotovoltaico**). In particolare:

- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di **modulo** almeno pari al **21,5%**;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di **cella** almeno pari al **23,5%**. Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **120%** del loro costo;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da **celle bifacciali** ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0%** - Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **140%** del loro costo.

Nelle more della formazione del registro sopracitato, da pubblicare da parte dell'enea entro 30 giorno dal 08/02/2024, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) sopra riportate.

b) spese per la formazione in competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, per un importo massimo del 10% dell'investimento complessivo, con un tetto massimo di € 300.000,00 erogate da formatori esterni all'azienda (da individuare da apposito provvedimento attuativo).

NOTA - Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E ALIQUOTE

Le aliquote sono determinate dall'ammontare dell'investimento e dai risultati in termini di risparmio energetico, come segue:

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	CLASSI DI RISPARMIO ENERGETICHE (relative a struttura produttiva o processo produttivo interessato da investimento)		
	3% STRUTTURA 5% PROCESSO	6% STRUTTURA 10% PROCESSO	10% STRUTTURA 15% PROCESSO
<ul style="list-style-type: none"> • BENI STRUMENTALI 4.0 • AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO • FORMAZIONE 			
INVESTIMENTI FINO A 2,5 M EURO	35%	40%	45%
INVESTIMENTI OLTRE 2,5 M EURO FINO A 10 M EURO	15%	20%	25%
INVESTIMENTI OLTRE 10 M EURO FINO A 50 M EURO	5%	10%	15%

NOTA - La riduzione dei consumi energetici, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, **al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico**. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale che saranno definiti nel decreto di prossima emanazione.

ITER PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione e prevede i seguenti step:

- **Trasmissione al GSE di certificazione ex-ante** (modello standard) che **attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso**. Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero sia l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione sia l'importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto "prenotato".
- **Trasmissione al GSE di comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento** ammesso all'agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

- **Trasmissione al GSE del completamento dell'investimento tramite apposita comunicazione corredata da certificazione ex-post che attesti la realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex-ante, comprensiva dell'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.** Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie e del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
- **Fruizione del credito trascorsi 5 giorni dalla trasmissione, del sopracitato elenco, tramite presentazione del modello F24 entro la data del 31 dicembre 2025.** Se l'impresa non ha capienza per fruire dell'intero credito, l'eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ed utilizzabile in cinque rate annuali di pari importo.

NOTA - Per le Pmi, le spese per le certificazioni ex-ante ed ex-post saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a **€ 10.000,00**.

ADEMPIMENTI FORMALI

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. **Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a € 5.000,00.**

NOTA - Tutte le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL istitutivo: si attende decreto attuativo per chiarimenti.

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta **Transizione 4.0** nonché **con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

NOTA - Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

CONTROLLI

Sulla base della documentazione tecnica prevista nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'AdE, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio, attraverso controlli documentali ed in situ. Nel caso in cui vengano riscontrate indebite fruizioni del credito, il GSE ne darà comunicazione all'AdE per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.